

Insero redazionale al n. 224 di Dirigente d'Azienda, giugno-luglio 2004



Convenzioni commerciali e sanitarie CIDA Piemonte

Nelle pagine centrali del giornale, a cura CIDA, sono elencate le convenzioni  commerciali e quelle sanitarie. 

Per consultare *immediatamente* gli accordi e fruire delle convenzioni in essere è stato costruito nel sito internet **www.il dirigente.it** una sezione CIDA dedicata.

Quanto convenuto con le varie organizzazioni sarà aggiornato on-line, dinamicamente nel tempo.

Ricordiamo che il fascicolo completo sarà allegato a "IL DIRIGENTE D'AZIENDA" di Settembre (n. 225/2004).

A tutti buone vacanze.



Insero redazionale al n. 224 di Dirigente d'Azienda, giugno-luglio 2004

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo

I titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2003, che hanno prodotto per tale anno redditi di lavoro autonomo, parzialmente incomulabile con la pensione, sono tenuti a dichiararli all'ente pensionistico entro il 2 agosto 2004.

L'INPS, con il messaggio n° 18745 del 14 giugno 2004, fornisce le necessarie indicazioni ai pensionati che sono tenuti alla comunicazione dei redditi di lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2003.

Nel messaggio si precisano anche i titolari di pensione che sono esclusi dall'obbligo di dichiarare tali redditi conseguiti nell'anno 2003.

Sono esclusi:

- i titolari di pensione di anzianità, invalidità, prepensionamento avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia, indipendentemente dall'anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- i titolari di pensione di anzianità con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1995 ed il 30 settembre 1996 che abbiano perfezionato i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di anzianità con decorrenza compre-

Insero redazionale al n. 224 di Dirigente d'Azienda, giugno-luglio 2004

sa tra il 1° ottobre 1996 e il 31 dicembre 1997 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 1994, sempreché alla data del 30 settembre 1996 facciano valere, unitamente ai 35 anni di assicurazione e di contribuzione, anche 52 anni di età, ovvero almeno 36 anni di contribuzione indipendentemente dall'età;

- i titolari di pensione di anzianità con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1996 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 1994;

- i titolari di pensione di anzianità con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 1997 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 1994, sempreché alla data del 30 settembre 1996 facciano valere, unita-

mente ai 35 anni di assicurazione e di contribuzione, anche 55 anni di età;

- i titolari di pensione di anzianità, di pensione o assegno di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (v. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (v. circolare n. 22 dell'8 febbraio 1999 e messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).

Sono altresì esclusi dall'obbligo di dichiarazione dei redditi:

- i titolari di pensione di an-

Inserto redazionale al n. 224 di Dirigente d'Azienda, giugno-luglio 2004

zianità che all'atto del pensionamento, cioè alla data di decorrenza della pensione, abbiano un'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni ed abbiano compiuto 58 anni di età;

– i titolari di pensione di anzianità al 1° dicembre 2002 che hanno effettuato il versamento intero o rateale, entro i termini previsti dall'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 per accedere al regime di totale cumulabilità;

– gli iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto di lavoro subordinato, hanno presentato do-

manda di pensione entro il 30 novembre 2002 e hanno diritto alla pensione con decorrenza successiva al 1° dicembre 2002 per effetto delle c.d. "finestre" a condizione che abbiano effettuato il versamento intero o rateale per accedere al regime di totale cumulabilità.

Comunque agli interessati consigliamo di consultare il messaggio INPS su www.inps.it campo ricerca digitare 18745 o richiedere alle varie sedi provinciali del Sindacato Federmanager o dell'INPS, le opportune delucidazioni.

(a cura di Ezechiele Saccone)